



COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 09-03-2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: SOSPENSIONE ATTIVITA ED EVENTI IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.C.M. 08.03.2020 E DELLORDINANZA DEL P.G.R.C. N. 8 DELL8.03.2020

IL SINDACO

Visto l'art 50 del D.lgs. 267/2000) e seguenti che recita espressamente "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti"

Visto il D.P.C.M. 04.03.2020 recante misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 08.03.2020 recante ulteriori misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza n. 7 del 06.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania sulle Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza n. 8 dell'8.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania con la quale ha disposto l'obbligo di isolamento domiciliare dei soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania;

Considerato che è indispensabile assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVI-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.1.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità imponendo le misure di prevenzione indicate nei richiamati D.P.C.M. 04.03.2020, del D.P.C.M. 08.03.2020 e delle ordinanze del P.G.R.C. n. 07 del 06.03.2020 e n. 08 del 08.03.2020

RITENUTA

la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 32 della L.833 del 1978 e dell'art.50 c. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000 che dispone *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale“*

ORDINA

Tutti gli individui che hanno fatto ingresso nel Comune di Pollena Trocchia, con decorrenza dalla data del 07.03.2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo tale stato per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;
- di restare raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- di avvertire immediatamente il medico di medicina generale ovvero il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, la comparsa di sintomi, onde consentire l'adozione delle necessarie misure di profilassi del caso;

DISPONE

con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 la sospensione sul territorio del Comune di Pollena Trocchia delle attività che violano le disposizioni indicate dall'ordinanza regionale richiamata in premessa e segnatamente:

- discoteche, palestre, piscine e centri benessere, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e locali assimilati con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- di ogni altro esercizio in cui il servizio agli utenti non sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro così come prescritto dall'allegato 1, lettera d) al D.P.C.M. 4 marzo 2020;
- di tutte le manifestazioni e gli eventi di spettacolo di qualsiasi natura, svolti in qualsiasi luogo, sia pubblico che privato;

DISPONE ALTRESÌ

con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 la chiusura sul territorio del Comune di Pollena Trocchia delle seguenti attività:

- centri sociali, aggregativi e ricreativi comunale in quanto sono frequenti gli assembramenti in contrasto con le disposizioni vigenti;
- ludoteche e sale da feste private operanti sul territorio comunale;

RACCOMANDA

Ai gestori delle attività di ristorazione, con obbligo a loro carico, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell'attività in

caso di violazione, nonché di provvedere alla sanificazione giornaliera degli ambienti, disponendo altresì dispenser con liquidi disinfettanti;

Ai gestori delle attività commerciali diverse di quelle al punto precedente, all'aperto o al chiuso, di garantire misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i visitatori, nonché di provvedere alla sanificazione giornaliera degli ambienti, disponendo altresì dispenser con liquidi disinfettanti;

Ai medici di base, ai pediatri, ai medici specialisti, di garantire misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i visitatori;

Alla popolazione di evitare assembramenti nelle piazze e nelle vie pubbliche ed attenersi alle disposizioni disposte dal D.P.C.M. 08.03.2020 e dalle ordinanze del P.G.R.C. n. 07 del 06.03.2020 e n. 8 del 08.3.2020

Di trasmettere il seguente provvedimento a:

1. Comando dei Carabinieri;
2. Comando di Polizia Locale;
3. Attività commerciali interessate.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e si applica, ove non diversamente indicato, fino al 2 aprile 2020 o comunque fino all'adozione di un nuovo provvedimento;
- ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione all'albo pretorio online;
- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale ed a tutte le forze dell'ordine;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili Ricorso al TAR Campania, entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online del Comune di Pollena Trocchia.

Il Sindaco
Carlo Esposito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.